



25698-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1408/2021
RENATA SESSA		UP - 07/05/2021
ALESSANDRINA TUDINO	- Relatore -	R.G.N. 10320/2020
PAOLA BORRELLI		
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/12/2018 del GIUDICE DI PACE di JESI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 03/12/2018, il Giudice di pace di Iesi ha assolto (omissis) dal reato di lesioni in danno di (omissis) perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..

2. Avverso l'indicata sentenza del Giudice di pace di Iesi ha proposto appello - qualificato ricorso per cassazione dal Tribunale di Ancona con provvedimento del 25 febbraio 2020 - l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. (omissis), articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen..

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.

1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, anche di recente ribadito (Sez. 4, n. 41369 del 19/06/2018, R., Rv. 274033), non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - al fine di ottenere una pronuncia ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in quanto tale formula assolutoria non comporta una maggior pregnanza neanche in ordine agli effetti extrapenali.

1.1. Si è, a tal fine, precisato come non sussista alcuna sostanziale differenza, in termini giuridici, fra le due formule assolutorie declinate nei commi 1 e 2 dell'art. 530 cod. proc. pen., poiché le due disposizioni «delineano canoni di giudizio il cui valore finale è equivalente, visto che nel sistema (tendenzialmente) accusatorio che caratterizza l'attuale ordinamento processual-penalistico, l'onere della prova in ordine alla sussistenza del reato incombe solo sull'accusa: con la conseguenza che a seguito del mancato adempimento di tale onere probatorio - non importa se perché carente, contraddittorio o del tutto mancante - la regola di giudizio che si trae dal complesso della disciplina di cui ai primi due commi dell'art. 530 cod. proc. pen. impone al giudice

di pronunciare una sentenza di proscioglimento che ha comunque valore di assoluzione piena dal reato ascritto». In altri termini, la specificazione, nel dispositivo assolutorio, del primo o del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. corrisponde soltanto all'esigenza di rendere esplicito, al momento della decisione, il canone di giudizio adottato dal giudicante, ma non attribuisce valore giuridico diverso alla pronuncia assolutoria, che resta piena in entrambi i casi, con conseguente assenza di pregiudizio derivante dalla specifica indicazione, nel dispositivo, del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. piuttosto che del primo; tanto più che la spiegazione delle specifiche ragioni assolutorie, e quindi del canone di giudizio adottato, è operazione che il giudice deve, più propriamente, compiere mediante la stesura della motivazione della sentenza, come previsto dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

1.2. Un isolato orientamento (Sez. 3, n. 10478 del 11/06/2015 - dep. 2016, Orlando e altro, Rv. 266287) è stato convincentemente confutato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, cui si intende dare continuità, a mente della quale non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma primo, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali (Sez. 3, n. 51445 del 15/09/2016, Papotti, Rv. 26839701; in motivazione la Corte ha aggiunto che l'interesse ad impugnare difetta anche nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie avrebbero consentito un'assoluzione ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.; in senso conforme cfr.: Sez. 5, n. 49580 del 26/09/2014, Rosa, Rv. 26134101; Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U, Rv. 26008201; Sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, Rv. 24420701).

1.3. Sulla stessa linea, già in precedenza le Sezioni Unite di questa Corte avevano avuto modo di affermare che l'imputato assolto con la formula ampiamente liberatoria "per non aver commesso il fatto", anche se per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è legittimato a proporre appello, neanche incidentale, avverso la relativa sentenza, per carenza di un apprezzabile interesse all'impugnazione, salvo che nell'eccezionale ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 stesso codice, le situazioni giuridiche a lui facenti capo, in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 22609101).

Nel caso in esame, in cui l'assoluzione è stata pronunciata per insussistenza del fatto, non ricorrono in alcun modo gli estremi per affermare la ricorrenza di un pregiudizio giuridicamente rilevante del ricorrente, riconducibile all'esito della presente vicenda processuale.

Resta, dunque, confermato il difetto di interesse del ricorrente a proporre l'impugnazione in disamina.


3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021

Il Consigliere estensore
Alessandrina Tudino



Il Presidente
Rosa Pezzullo

